



N. 00041/2007 REG.SEN.

N. 00679/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 679 del 2005 proposto dalla dott.ssa ZUMMO SILVANA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vincenzo Lalli, presso il quale è elettivamente domiciliata in Ancona, Via Fazioli n. 8

contro

l'A.S.U.R. (Azienda Sanitaria Unica Regionale) Zona territoriale n. 11 di Fermo, in persona del Direttore di zona pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Capriotti ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Piave n.6/b, presso lo studio dell'avv. Alberto Cucchieri;

nei confronti di

Dott. Andrea Martini, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Marrozzini e per legge domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

- del provvedimento 6.12.2004 n. 1033 con cui il Direttore dell'ASUR Zona territoriale n.11 ha approvato i verbali della Commissione e conferito al dott. Andrea Martini l'incarico di direttore medico di struttura complessa (disciplina psichiatria);

- del relativo avviso pubblico e dell'atto di nomina della Commissione;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ASUR, Zona territoriale n.11 e del controinteressato dott. Andrea Martini;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La dott.ssa Zummo Silvana ha partecipato alla selezione indetta dall'ASUR, Zona territoriale n.11 di Fermo, con avviso pubblicato sul BURM 12.8.2004 n. 85, per il conferimento dell'incarico di direttore medico di struttura complessa (disciplina psichiatria): la Commissione all'uopo nominata l'ha giudicata "idonea" unitamente agli altri partecipanti ammessi, ma il Direttore della suindicata zona territoriale, allorché ha approvato i relativi verbali, con atto del 6.12.2004 ha conferito l'incarico al dott. Andrea Martini.

La dott.ssa Zummo, con ricorso straordinario ha impugnato gli atti del procedimento, riassumendo il giudizio dinanzi a questo Tribunale amministrativo a seguito di opposizione proposta dal dott. Martini, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

La difesa dell'ASUR, Zona territoriale n.11 e del controinteressato, con le memorie di costituzione in giudizio hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, chiedendo, in subordine, che il ricorso sia respinto in quanto infondato.

Alla suindicata eccezione ha replicato il difensore della ricorrente con memoria depositata il 30.12.2006, rilevando come sia stato proprio il controinteressato a proporre opposizione al ricorso straordinario, anziché rilevarne l'inammissibilità: ha, quindi, insistito per l'accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrando tesi e richieste.

2. Tanto premesso, il Collegio considera fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, essendo la stessa, più correttamente ravvisabile nel Giudice ordinario ai sensi dell'art 63 del D.Lgs. n.165/2001, a nulla rilevando che il giudizio sia stato riassunto dinanzi a questo Tribunale amministrativo a seguito di opposizione al ricorso straordinario inizialmente proposto, essendo la disciplina normativa della giurisdizione comunque inderogabile.

Orbene, come già chiarito in una precedente decisione di questo Tribunale (sentenza 28 giugno 2004 n. 786), da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, il procedimento per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario ex art. 15 del D.Lgs. n.502/1992, non ha natura concorsuale, ancorché atipica, dal momento che la Commissione deve limitarsi, come avvenuto nella fattispecie, a verificare i requisiti di idoneità dei candidati a seguito di esame dei loro "curricula" e di un colloquio, senza attribuire punteggi o formare una graduatoria, ma semplicemente indicando i candidati ritenuti idonei, nel cui ambito il Direttore sceglie il nominativo cui affidare l'incarico sulla base di una valutazione, a sua volta, anche di natura fiduciaria ed affatto comparativa.

Conforme è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (v.si Cass. Civ., sez. un.: 9 dicembre 2004 n. 22990, 28 novembre 2005 n.25042 e n. 25047).

Sul ricorso in esame va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007, con l'intervento di:

Luigi Ranalli, Presidente FF, Estensore

Giuseppe Daniele, Consigliere

Alberto Tramaglino, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE